

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9602 del 2011, proposto da: ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Serena Cannavò, con domicilio eletto presso Serena Cannavò in Roma, via Montemaggiore Belsito 23;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

provvedimento del 14/06/2011 recante il diniego del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Sig. ***** , cittadino egiziano, nato il 6.2.89, è entrato in Italia in stato di clandestinità il 21.6.2005, all'età di 15 anni e dal 14.3.2008 è stato affidato allo zio, titolare di carta di soggiorno, con provvedimento del giudice tutelare del 14.3.2008.

Con il ricorso in esame il predetto impugna il decreto della Questura di Roma del 14.6.2011 con cui veniva rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per affidamento presentata a suo favore in data 31.3.2008, deducendo i seguenti motivi di censura: 1. Violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90; 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.Lgs. 286/98; 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 5.10.61 (resa esecutiva con L n. 742 del 24.10.1980) e dell'art. 42 della legge n. 218/95; 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 co. II lett. a) del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 28 DPR 394/99; 5. Eccesso di potere per illogicità della motivazione e contrasto con il provvedimento del giudice tutelare del 14.3.2008; 6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 286/98, mancata valutazione di fatti sopravvenuti e della possibilità di rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4935 del 2012.2011 la domanda cautelare è stata accolta.

All'udienza pubblica dell' 1.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di diniego si fonda sulla considerazione che "il 19 ottobre 1996, al termine della XVIII Sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, è stata adottata la progettata convenzione di revisione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori è entrata in vigore sul piano internazionale il 1 gennaio 2002", ritenendo quindi immediatamente applicabile la modifica del criterio di determinazione della condizione in contestazione, richiamando che "Nell'ambito di applicazione della Convenzione con riguardo alle categorie di minori presi materialmente in considerazione, la Convenzione si applica ai fanciulli dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno d'età, senza rinviare alla legislazione degli Stati contraenti, così come accadeva invece nella Convenzione del 1961 che si applicava ai "minori" ritenuti tali sia dalla legge nazionale che dalla legge dello Stato di residenza abituale".

L'atto gravato pertanto, non solo non considera se la predetta convenzione sia o meno stata ratificata dall'Italia, ma non considera neppure che la predetta la questione è già stata esaminata dal giudice ordinario, il quale ha dichiarato aperta la tutela e nominato un tutore al ricorrente (nato il 6.2.1989) in data 17.3.2008 proprio sul presupposto della sua ritenuta minore età (secondo la legge egiziana), in applicazione dell'art. 42 della legge n. 218 del 31.5.1995, che stabilisce che la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742, e che le disposizioni della predetta Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Al contrario la Questura, si è determinata negativamente, senza considerare che a seguito del provvedimento adottato dal giudice tutelare del Tribunale di Tivoli in data 14.3.2008, s'era determinata una situazione di fatto (e di diritto) sulla base della quale l'interessato aveva maturato un'aspettativa al rilascio del favorevole provvedimento, che meritava di essere tutelata quanto meno consentendo all'interessato di partecipare al procedimento avviato con la presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno

L'omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 ha infatti impedito al ricorrente di rappresentare nella naturale sede procedimentale gli elementi fattuali e normativi sopra richiamati, oltre che ulteriori elementi relativi all'inserimento lavorativo intervenuto nel frattempo, che avrebbero potuto sovvertire l'esito del procedimento in contestazione e consentito all'interessato di

richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)